


# COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona  
Piazza Marconi, 1 – 37040 Arcole



## REGOLAMENTO DELLA FIERA DI SAN MARTINO E ARCOLE D.O.C.



IL SINDACO

*G. Giovanna Negri*



## PREMESSA

L'Amministrazione comunale di Arcole, nell'ottica di valorizzare e promuovere i prodotti agricoli delle nostre terre, organizza la "Fiera di San Martino e Arcole D.O.C."

E' una rievocazione delle usanze proprie della cultura che, indubbiamente affonda le proprie radici nella lavorazione della terra, ed in particolare i riti che erano al contempo di ringraziamento per i raccolti effettuati e propiziatori per l'anno a venire e che coincidevano con la cosiddetta "Estate di San Martino".

Si tratta di una grande opportunità per le aziende agricole che si trovano sul nostro territorio in quanto i consumatori vengono invitati a prediligere appunto i prodotti locali quali sinonimo di qualità, sicurezza, tutela della salute propria e dei familiari e aspetto certamente non trascurabile, una maggiore economicità derivante dall'accorciamento della filiera distributiva.

Durante la fiera saranno previsti stands enogastronomici con piatti della cucina tipica veneta, esposizione di prodotti tipici locali con degustazioni e vendita diretta, filmati e convegni.

## ART. 1 DEFINIZIONI

- 1) Nel presente regolamento:
  - a) Con il termine "ambulanti" si intendono gli operatori che effettuano l'attività di vendita di merci e la somministrazione di alimenti e bevande al dettaglio su aree pubbliche muniti dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche o il produttore agricolo. Tale attività viene disciplinata dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114 rtt 27, 28 e 29, nonché della L.R. 06/04/2001, n. 10 e dai criteri applicativi approvati con delibera di Giunta Regionale n. 1902 del 20/07/2001.
  - b) Con il termine "espositori su area scoperta" si intendono gli operatori che effettuano l'esposizione all'aperto di merci di tutti i settori merceologici (alimentare e non) finalizzata alla vendita su un'area opportunamente individuata e riservata alla mostra di tali prodotti o che pubblicizzano la propria attività (a titolo esemplificativo fanno parte di tale categoria coloro che espongono macchine agricole e tutte le attrezzature comunque riconducibili al mondo agricolo).
  - c) Con il termine di "espositori su area coperta" si intendono gli operatori che effettuano l'esposizione al coperto, su strutture opportunamente individuate adibite alla mostra, di merci di tutti i settori merceologici (alimentari e non) finalizzata alla vendita.
- 2) Le attività elencate nei punti b) e c) non rientrano nell'ambito dell'applicazione della normativa in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche essendo queste fattispecie escluse ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 114/98.

## ART. 2 Titolo della manifestazione e durata

- 1) La manifestazione, denominata "Fiera di San Martino e Arcole D.O.C.", si svolge nel Comune di Arcole nel mese di novembre di ogni anno ed è organizzata dall'Amministrazione Comunale di Arcole.
- 2) La fiera si svolge su strade, piazze ed aree pubbliche del Centro Storico, nell'area configurata e stabilita nella planimetria particolareggiata allegata;
- 3) Gli orari e le modalità della manifestazione sono fissati con delibera di Giunta Comunale, sentite le organizzazioni economiche locali e le associazioni operanti in questo territorio.



- 4) Ogni edizione della fiera di San Martino e Arcole D.O.C. verrà organizzata dall'Amministrazione Comunale di Arcole nei giorni del sabato e della domenica più prossimi alla data dell'11 novembre, giorno di San Martino.
- 5) Gli ambulanti, gli espositori su area scoperta e gli eventuali espositori su area coperta sono presenti nelle giornate di cui al precedente punto 3). Durante queste giornate dovrà essere osservato il seguente orario obbligatorio: dalle ore 8.30 alle ore 22.00. Lo stand potrà essere occupato già dalle ore 6.00 e dovrà essere lasciato libero per le ore 24.00.
- 6) L'area espositiva coperta sarà riscaldata solamente durante l'orario di apertura, mentre le strutture ospitanti gli espositori su area scoperta saranno sprovviste di riscaldamento. Pertanto non potranno essere imputati a questa amministrazione eventuali danni provocati alla merce espositiva a causa delle temperature rigide.
- 7) La collocazione da parte degli operatori di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), ivi comprese le imprese con sede o unità operativa in questo Comune, in aree private coperte o scoperte di merci e/o attrezzature finalizzata anche all'esposizione e/o vendita, è subordinata ad apposita preventiva autorizzazione che andrà ad individuare la relativa area. L'autorizzazione verrà rilasciata previo pagamento di una somma al mq in misura del 50% del canone "Espositori su area scoperta" di cui al successivo art. 5, comma 1), lettera b). Sono esclusi dal pagamento di tale canone le imprese con sede o unità operativa in questo Comune che utilizzino, all'interno della zona fieristica, proprie aree o che le hanno in disponibilità per almeno 6 mesi l'anno. L'autorizzazione di cui in precedenza, può essere motivatamente negata nel caso che tale privato utilizzo contrasti con l'organizzazione degli spazi espositivi pubblici, qualora possa creare inconvenienti alla sicurezza, all'ordine pubblico ed alla circolazione dei visitatori nel territorio e precipuamente nelle zona fiera.

### ART. 3

#### Domanda di partecipazione

- 1) Deve essere presentata, corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, compilando l'apposito modulo stampato, appositamente predisposto dal competente ufficio, allegando, a pena di esclusione, l'imposta di bollo vigente, dove dovranno essere indicati:
  - a) I propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società, P.IVA;
  - b) Estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che la ha rilasciata, settore/i merceologico/i;
  - c) Presenze effettive nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
  - d) Data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, attestate nel R.E.A. (per la categoria "ambulanti");
  - e) Tipologia merceologica che la ditta intende porre in vendita.
- 2) Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune almeno 15 giorni prima dello svolgimento della fiera, a pena di esclusione.
- 3) In caso di subingresso l'operatore che ha acquisito l'azienda deve allegare alla domanda di partecipazione copia della nuova autorizzazione o, in mancanza, copia della relativa domanda di voltura presentata al comune competente. Qualora la domanda di partecipazione sia già stata presentata dal cedente, il subentrante è tenuto a comunicare l'avvenuto trasferimento dell'azienda allegando la predetta documentazione.



#### **ART. 4**

##### **Espositori su area scoperta e coperta e prodotti ammessi.**

- 1) Nei limiti di disponibilità degli spazi espositivi sono ammessi alla manifestazione, su richiesta scritta, gli operatori sia pubblici che privati.
- 2) Hanno titolo di partecipare tutti gli operatori economici legittimati e qualificati dalla normativa nazionale e regionale in materiale di commercio operanti nel settore alimentare e non alimentare. Possono richiedere spazi anche associazioni di volontariato e più in generale le associazioni o gruppi no profit.
- 3) Gli espositori presenti alla manifestazione dell'anno precedente, hanno compatibilmente con eventuali nuove destinazioni delle varie aree espositive, il diritto al mantenimento del posto, rispetto alle nuove domande. Costoro si dovranno comunque attenere alle scadenze indicate nella corrispondenza che sarà loro inviata.
- 4) Le nuove domande di partecipazione di operatori che non abbiano partecipato alla manifestazione del precedente anno saranno esaminate in base all'ordine cronologico di presentazione privilegiando l'esposizione di macchine ed attrezzature agricole o altri prodotti legati all'economia e costumi locali che siano di particolare interesse per i visitatori.

#### **Art. 5**

##### **Canoni di adesione.**

- 1) Le tariffe di partecipazione alla fiera vengono annualmente stabilite con delibera di Giunta Comunale che dovrà fissare:
  - a) Il canone per la concessione della piazzola per gli ambulanti ed espositori;
  - b) Il canone per la concessione della casetta in legno per gli espositori su area scoperta;
  - c) Il canone per la concessione del banchetto in legno per gli espositori su area scoperta;
  - d) Il canone per la concessione della piazzola per gli espositori su area coperta;
  - e) Eventuali canoni aggiuntivi per forniture di maggiori potenze nell'erogazione dell'energia elettrica nei singoli stand.
- 2) I predetti canoni di concessione non sono assoggettati al regime IVA e rappresentano il rimborso del servizio a domanda individuale trattandosi nel caso specifico di partecipazione a "Fiera attrezzata" ed anche del rimborso spese servizio raccolta e smaltimento rifiuti solidi urbani.
- 3) Viene data facoltà alla Giunta Comunale di determinare eventuali riduzioni tariffarie nel caso le previsioni entrate e uscite prevedano avanzi di gestione o vi siano aree espositive per ambulanti, espositori al coperto e all'aperto di incerta collocazione commercialmente poco appetibili.
- 4) Gli ambulanti che ricevono uno spazio per una sola giornata hanno diritto alla riduzione della tariffa pari al 50% dell'importo totale.

#### **Art. 6**

##### **Vigilanza notturna**

- 1) Le aree espositivi saranno oggetto di vigilanza secondo gli orari qui di seguito specificati:
  - dalle ore 22.00 del sabato alle ore 8.00 di domenica.
- 2) Dovrà essere comunque cura del singolo espositore non lasciare oggetti o qualsiasi altro materiale di dimensioni tali da essere facilmente occultati ed asportabili.
- 3) Resta inteso che l'amministrazione non è custode dei beni esposti. L'Amministrazione, pertanto, è da considerarsi esente da ogni responsabilità qualora si verificassero furti o danni alle cose.



**Art. 7**  
**Macchinari in azione.**

- 1) Ai fini dimostrativi e previa comunicazione le macchine esposte possono essere azionate secondo un orario prefissato e purchè il loro funzionamento non costituisca pericolo o molestia.
- 2) Il macchinario dovrà essere fornito di ogni dispositivo di sicurezza atto a prevenire gli infortuni, nonché di ogni dispositivo atto ad evitare l'emissione di fumi, gas, liquidi, cattivi odori, luci fastidiose, rumori ecc.
- 3) Le ditte interessate dovranno provvedere in anticipo alle verifiche necessarie al rispetto delle vigenti norme in materia escludendosi al riguardo ogni responsabilità nei confronti dell'Ente organizzatore.

**Art. 8**  
**Ripetizione della manifestazione**

- 1) In caso di maltempo che impedisca lo svolgimento della manifestazione o che ne comprometta la buona riuscita, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, ha facoltà di ripetere la manifestazione la successiva settimana.
- 2) Nel caso in cui la manifestazione non venga effettuata per il maltempo e non venga ripetuta le relative quote di partecipazione non verranno rimborsate.
- 3) In caso di forza maggiore e comunque per motivi indipendenti dalla volontà dell'Ente organizzatore la data della manifestazione potrà essere cambiata o addirittura soppressa.
- 4) In tale eventualità, pertanto, non potrà essere avanzata all'ente alcuna richiesta di danni o risarcimento ma il solo ristoro del canone corrisposto.

**Art. 9**  
**Perdita del posteggio**

- 1) Qualora gli ambulanti o espositori non occupino il posteggio per il quale sono stati autorizzati entro l'orario obbligatorio di cui al precedente art. 2, l'area sarà immediatamente assegnata ad altro richiedente. L'utente perderà il diritto di occupazione dello spazio.

**Art. 10**  
**Divieti, obblighi e responsabilità.**

- 1) E' vietata:
  - a) La cessione totale o parziale dei posteggi anche se gratuita;
  - b) la distribuzione di volantini pubblicitari, di campioni, di articoli pubblicitari, depliant e quant'altro se effettuata al di fuori del proprio stand;
  - c) Lo spostamento non autorizzato in altro stand;
  - d) L'occupazione di spazi senza la prescritta autorizzazione ed in generale ogni atto o comportamento che costituisca intralcio, molestia o disturbo anche ai singoli espositori o visitatori.
- 2) Gli esercenti il commercio su aree pubbliche, a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendita a peso netto, etichettatura delle merci.
- 3) Gli operatori, nell'utilizzo del posteggio sono responsabili di eventuali danni arrecati al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.



**Art. 11  
Deleghe**

- 1) La Giunta comunale potrà destinare la gestione di determinate aree all'interno della Fiera ad associazioni che curino settori merceologici specifici o abbiano finalità prive di lucro.

**Art. 12  
Circolazione stradale**

- 1) Le concessioni di posteggio devono essere rilasciate compatibilmente con le necessità di assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento.
- 2) Il dirigente competente, con apposito atto, stabilisce i divieti e le limitazioni del traffico nell'area destinata alla fiera.

**Art. 13  
Forme di pubblicità del presente regolamento**

- 1) Il presente regolamento viene reso noto alla cittadinanza mediante affissione all'albo pretorio dell'Ente, mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale e mediante consegna di copia nelle mani dell'espositore che dimostri interesse alla partecipazione della Fiera di cui trattasi.
- 2) Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla fiera, l'espositore e/o l'ambulante di aver ricevuto copia del regolamento e di accettarne incondizionatamente le condizioni nello stesso previste.